



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@lnd.it

pec disciplinare@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 321 C.D.T. 25 DEL 28 GENNAIO 2014

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE



ATTIVAZIONE NUOVI INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)

Si comunica che, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, questo Comitato Regionale si adegua all'innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza, ed ha dotato gli Uffici, i Dipendenti ed i Collaboratori di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tale servizio sarà fornito anche, in maniera **totalmente gratuita**, a tutte le Società affiliate che aderiranno facendone esplicita richiesta ed alle quali saranno inviati i moduli da compilare.

La posta elettronica certificata permetterà un'apprezzabile riduzione dei costi per la corrispondenza e consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera certificata e pertanto con la valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale servizio (PEC).

A breve verrà diffusa la circolare esplicativa e, nelle more, si rendono noti gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) attivati da questo Comitato Regionale:

<u>INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)</u>	
PROTOCOLLO GENERALE	protocollo@indsicilia.legalmail.it
PRESIDENTE REGIONALE	presidente@indsicilia.legalmail.it
RESPONSABILE REGIONALE CALCIO A 5	sicilia.dr5@indsicilia.legalmail.it
Prof. BEVILACQUA Silvio	silvio.bevilacqua@indsicilia.legalmail.it
Sig. MISTRETTA Giuseppe	giuseppe.mistretta@indsicilia.legalmail.it

<u>AFFARI GENERALI</u>	sicilia.affarigenerali@Indsicilia.legalmail.it
Sig. GIATTINO Fabio	fabio.giattino@Indsicilia.legalmail.it
Sig. LO NIGRO Aldo	aldo.lonigro@Indsicilia.legalmail.it
Sig. PORZIO Franco	francesco.porzio@Indsicilia.legalmail.it
<u>ATTIVITA' AGONISTICA</u>	attivitaagonistica@Indsicilia.legalmail.it
Sig.ra COSTANTINO Wanda	wanda.costantino@Indsicilia.legalmail.it
<u>SETTORE GIOVANILE REGIONALE</u>	sicilia.sgs@Indsicilia.legalmail.it
Sig.ra CUSIMANO Giusy	giusi.cusimano@Indsicilia.legalmail.it
<u>CONTABILITA'</u>	sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it
Rag. GIANNOPOLO Calogero	calogero.giannopolo@Indsicilia.legalmail.it
Rag. LO IACONO Lia	sicilia.amministrazione1@Indsicilia.legalmail.it rosalia.loiacono@Indsicilia.legalmail.it
<u>SETTORE IMPIANTI SPORTIVI</u>	settoreimpianti@Indsicilia.legalmail.it
Geom. Bonsangue	giuseppe.bonsangue@Indsicilia.legalmail.it
<u>GIUDICE SPORTIVO</u>	giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it
Sig.ra BOATTA Simona	simona.boatta@Indsicilia.legalmail.it
<u>SEGRETERIA</u>	sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it
Sig.ra GATTO Maria	gatto@Indsicilia.legalmail.it
Sig. CINQUEMANI Francesco	francesco.cinquemani@Indsicilia.legalmail.it
Sig.ra LO SICCO Laura	laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it
<u>TESSERAMENTO LND</u>	sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it
Sig. CUTRERA Giovanni	giovanni.cutrera@Indsicilia.legalmail.it
Sig. SCONZO Giulio	giulio.sconzo@Indsicilia.legalmail.it
<u>CONTROLLO CERTIFICATI MEDICI</u>	
Sig. ALLERI Francesco	certificatimedici@Indsicilia.legalmail.it

**Per qualsiasi informazione e problematica relativa al progetto si prega contattare:
Dott. Bevilacqua P. Cell. FIGC 334 5016111**

Si comunica inoltre che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@Ind.it

Si comunica altresì che la commissione disciplinare territoriale è fornita di posta elettronica certificata PEC il cui indirizzo è:

disciplinare@Indsicilia.legalmail.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Prof. Ugo Caldarella, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 28 gennaio 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento n°69/A

Del sig. FRANCESCO STANCAMPIANO, calciatore tesserato per la Soc. Peloro Annunziata (ME), avverso la squalifica fino al 30/06/2018 - gara Campionato 2[^] Cat. Girone "F" Peloro Annunziata/Mediterranea Nizza del 15.12.2013 – C.U. N° 254 LND del 18/12/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale il sig. Francesco Stancampiano, personalmente, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare il reclamante sostiene, pur non contestando il fatto storico circa il contatto avvenuto tra il direttore di gara ed un calciatore, di non essere l'autore di tale gesto anche in relazione alla circostanza che l'arbitro non avrebbe potuto vedere il suo aggressore in quanto sarebbe stato colpito alle spalle ed esso Stancampiano sarebbe stato identificato come autore di tale grave gesto non nell'immediatezza del fatto ma solo in un momento successivo.

In ragione di ciò chiede che la sanzione così inflittagli sia revocata e solo in via subordinata chiede che sia rideterminata in termini più equi in relazione all'effettivo accadimento dei fatti.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore del reclamante all'udienza di comparizione odierna.

Disposta, ai sensi dell'art. 34 commi 4 e 5 C.G.S. la comparizione personale dell'arbitro la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo de quo è infondato in ragione del fatto che sia in sede di refertazione (che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. ha fede privilegiata in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara) sia in sede di audizione il direttore di gara ha individuato, senza contraddizione alcuna, l'odierno reclamante come autore dell'aggressione a suo danno.

In ragione di quanto sopra la richiesta principale, afferente la revoca della sanzione, va respinta.

Va a questo punto esaminata la domanda subordinata relativa alla quantificazione della sanzione inflitta.

Sotto questo profilo non può non rilevarsi come il gesto posto in essere dallo Stancampiano (se pur grave, perché per un verso ha causato all'arbitro delle lesioni, anche se molto lievi, mentre per altro verso ha determinato la sospensione della gara) deve comunque essere posto in relazione alla circostanza che si è trattato di un singolo episodio, generatosi in un contesto di particolare veemenza e protesta. Con la

conseguenza che la sanzione, a parere di questa Commissione Disciplinare Territoriale debba essere rideterminata in termini più adeguati, così come di dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto reclamo riduce la squalifica a carico del calciatore Francesco Stancampiano al 31/12/2017 per l'effetto dispone la restituzione della tassa reclamo versata.

Procedimento n°81/A

A.S.D. CITTA' DI OLIVERI (ME), avverso Perdita della gara per 0 – 3, ed ammenda di € 500,00 - Gara Campionato 1^a Cat. Girone "D" Città di Oliveri/Aquila Bafia del 21/12/2013 – C.U. N° 268 del 02/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Città di Oliveri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante sostiene che in campo non è avvenuta alcuna rissa e che i comportamenti violenti sono stati posti in essere solamente dai tesserati del Città di Oliveri a cui deve essere imputata, in via esclusiva, la sospensione della gara. Ragion per cui chiede che venga revocata la sanzione della perdita della gara posta anche a suo carico così come chiede la revoca dell'ammenda, anche in relazione al fatto che il servizio d'ordine era svolto da un agente della Polizia Municipale come risulta dalla certificazione rilasciata dal Comando Polizia Municipale di Oliveri ed allegata al reclamo.

Infine la società sostiene che il proprio calciatore che ebbe a scavalcare la rete di recinzione era il sig. Rappazzo e non già il sig. Bertino come riportato in referto dal direttore di gara per cui chiede che la relativa sanzione venga revocata al sig. Bertino e trasferita al sig. Rappazzo.

Quanto sopra è stato ribadito in sede di audizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 il rapporto dell'arbitro ed i suoi eventuali supplementi sono fonte privilegiata in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare, da detto rapporto è dato evincersi che al 37' del 2° t., a seguito di un comportamento posto in essere da due calciatori dell'Aquila Bafia che scavalcavano la rete di recinzione che divideva il campo di gioco dal pubblico, seguiti in questo dal calciatore Bertino Giacomo identificato con il n.25 della società di Oliveri, si determinava una rissa che *"... vedeva coinvolto(i), oltre alla maggioranza dei giocatori delle due squadre, anche il pubblico di entrambe le tifoserie..."*.

In ragione di quanto sopra non trova riscontro quanto lamentato dall'appellante con la conseguenza che il reclamo non può trovare accoglimento. Ciò anche in relazione alla sanzione dell'ammenda atteso che il servizio d'ordine (che ricordiamo compete alla società ospitante la quale nel predisporlo deve fare sì che esso sia efficace) è risultato assolutamente insufficiente, né la sanzione appare comunque meritevole di alcuna riduzione in quanto la società non ha dimostrato di avere adottato un modello idoneo a prevenire detti incidenti e che abbia svolto comunque un efficace servizio di vigilanza.

Infine il reclamo de quo va rigettato anche in ordine al presunto scambio di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara atteso che dalla lettura del referto il calciatore sig. Bertino Giacomo risulta essere stato identificato con assoluta certezza nell'immediatezza del fatto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n. 94/A

SIG. CACCIOLA ANTONINO CARMELO (ASD Gioventù Furcese) – Avverso inibizione sino al 30 /01/2014 - Gara campionato 3^a categoria ME Fortitudo Camaro/Gioventù Furcese del 02/12/2013 - CU n° 30 del 27/12/2013 Delegazione Provinciale Messina.

Con reclamo pervenuto in data 03/01/2014 il sig. Cacciola Antonino Carmelo ha impugnato la decisione in epigrafe.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è inammissibile per non essere stata versata contestualmente alla sua proposizione la relativa tassa reclamo, atteso che la stessa può essere addebitata solo se la reclamante è una società.

Di contro, nel caso in specie, indipendentemente dal fatto che il reclamante sia il presidente della A.S.D. Gioventù Furcese, va rilevato che lo stesso non può rappresentare la società essendo inibito. Il reclamo deve perciò intendersi proposto a solo titolo personale.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il proposto reclamo.

Procedimento n°99/A

A.S.D. POLISPORTIVA CASTELLANA (PA), avverso decisione ripetizione della gara Campionato 1^a Cat. Girone "H" Gara Macchitella Gela/Città di Castellana del 04/01/2014 – C.U. N° 282 del 09/01/2014

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Polisportiva Castellana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga assegnata gara perduta alla Soc. Macchitella Gela.

Resiste con controdeduzioni la Macchitella Gela chiedendo il rigetto del reclamo.

Sebbene regolarmente convocata la reclamante non si è presentata in sede di audizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva preliminarmente che il reclamo in questione è da dichiararsi inammissibile ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 comma 6 e 36 comma 2 del C.G.S. per essere stato redatto in forma assolutamente generica attraverso un immotivato richiamo ad alcune norme regolamentari.

Nondimeno non può non rilevarsi che dalla lettura del rapporto dell'arbitro, non è dato evincersi l'esatto accadimento dei fatti essendosi questi limitato a riferire in maniera del tutto generica circa la presenza di alcune persone che sostavano negli spogliatoi e che minacciavano i giocatori della squadra ospite e cercavano di colpirli. Lo stesso arbitro riferisce di essere stato oggetto di una spinta nel tentativo di placare gli animi, ragion per cui è a questo punto che decide di proseguire la gara pro forma.

Sotto questo profilo in punto di diritto occorre rilevare che la decisione di proseguire la gara pro forma è una decisione che compete sì all'arbitro ma è solo residuale.

Infatti l'arbitro prima di arrivare alla *eccezionale* decisione di sospendere una gara e di proseguirla pro forma deve *porre in essere tutte le misure disciplinari che sono in suo potere affinché possano essere ripristinate le condizioni di normalità*.

Ora dal rapporto del direttore di gara non è dato evincersi quali azioni egli abbia messo in atto per ripristinare la normalità (ad es. convocare il capitano ed i dirigenti per fare allontanare gli estranei) se non quella di essere intervenuto personalmente venendo così a trovarsi coinvolto anch'egli nel parapiglia generale.

A questo aggiungasi che non è dato sapere, ad esempio, quanto tempo sono durati gli incidenti e se i soggetti estranei sono stati allontanati o si sono allontanati spontaneamente.

Tutto ciò sarebbe stato necessario al fine di consentire agli Organi della giustizia sportiva di stabilire se detti fatti, che non sono, per loro natura, valutabili con criteri esclusivamente tecnici, in quale misura abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. (art. 34 comma 4) C.G.S.)

Infine la presente decisione deve essere inviata al C.R.A. Sicilia per quanto di competenza ed alla Procura Federale unitamente a copia del fascicolo, al fine di valutare se le affermazioni dirette a censurare l'operato del Giudice Territoriale violino le norme del C.G.S. esulando, a parere di questa Commissione, dalla scriminante del diritto di difesa.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale rigetta il reclamo perché inammissibile.

Dispone la trasmissione della presente decisione e del relativo fascicolo alla Procura Federale e della sola decisione al C.R.A. Sicilia per quanto di loro rispettiva competenza.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00 non versata).

Procedimento 102/A

A.S.D. Sporting Catenanuova (EN) appello avverso squalifiche Greco Vito fino al 31.12.2017; Privitera Francesco per sei gare; Di Bari Renato per quattro gare; Cocimano Gaetano, Di Fini Gabriele, La Russa Gaetano, Musarra Giuseppe per tre gare; ammenda di € 500,00 - Gara Campionato 1° Cat. Sporting Catenanuova/Realsultano del 12.01.2014 – C.U. L.N.D. Comitato Regionale Sicilia n.296 del 15.01.2014

Con tempestivo ricorso a questa Commissione Disciplinare l'A.S.D. Sporting Catenanuova, premesso di fare ammenda del comportamento scorretto posto in essere da propri dirigenti e giocatori, proponeva appello avverso le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo, con un reclamo articolato, chiedendo l'annullamento o in subordine la riduzione delle squalifiche ed, inoltre, la rideterminazione dell'ammenda inflitta alla società, spiegando le seguenti ragioni: la riduzione della squalifica delle quattro gare per il calciatore Di Bari Renato in considerazione della sua giovane età ed inesperienza; la riduzione della squalifica delle tre gare per i calciatori Cocimano Gaetano e Di Fini Gabriele, essendosi limitati ad una mera esternazione verbale nei confronti dell'arbitro; l'annullamento o la riduzione della squalifica delle tre gare per i calciatori La Russa Gaetano e Musarra poiché gli avvenimenti non avrebbero avuto lo svolgimento riportato nel referto arbitrale, in quanto apparirebbe poco credibile che nella concitazione degli avvenimenti l'arbitro abbia individuato i predetti, chiedono, altresì, l'annullamento o la riduzione della squalifica delle sei gare per il calciatore Privitera Francesco in quanto il referto arbitrale sembrerebbe poco credibile per essere impossibile che l'arbitro abbia potuto individuare fatti e calciatori, sia per la concitazione degli avvenimenti, sia perché il giocatore colpito non riportava lesioni tali da renderne necessario il ricovero sanitario, sia perché gli incidenti non potevano verificarsi in presenza del Presidente della società ospitante e del Comandante dei Carabinieri come da rapporto di servizio che verrebbe prodotto successivamente.

L' A.S.D. Sporting Catenanuova chiede inoltre l'annullamento o la riduzione della squalifica fino al 31 dicembre 2017 del calciatore Greco Vito poiché, pur ammettendo di avere preso l'arbitro per un braccio, non era sua intenzione aggredirlo, ma solo per richiamare la sua attenzione e chiedere un chiarimento, poi lo sbattimento dell'arbitro contro il muro sarebbe stato causa di uno scivolone del Dirigente Graziano Franco, intervenuto per sedare gli animi, spinto da alcuni giocatori; insiste per un'eventuale

riduzione atteso la mancanza di precedenti specifici e la compromissione della carriera calcistica in considerazione dell'età.

Infine chiede una rideterminazione dell'ammenda per avere garantito la sicurezza dell'arbitro attraverso la presenza del Presidente della società e del Comandante dei Carabinieri, afferma che appare poco credibile il referto dell'arbitro ove afferma di avere aperto la porta dello stanzino riservato e verificato l'esistenza degli incidenti ed individuato gli autori.

A dimostrazione delle buone intenzioni pacificatorie e del riconoscimento delle responsabilità dei propri dirigenti, la società dichiara di avere allontanato i tesserati Riccombeni Giuseppe e Mauceri Antonino.

Quanto sopra è stato ribadito dal medesimo soggetto in sede di comparizione.

La Commissione Disciplinare, esaminato il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S., fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che l'arbitro è stato oggetto di un comportamento violento da parte di alcuni calciatori esattamente identificati e riferisce circostanze dettagliate, che non sono smentite dalle argomentazioni della società reclamante. I fatti accaduti, le risse tra i giocatori provocate dalle intemperanze dei giocatori identificati, le aggressioni all'arbitro, con spinte, insulti e ponendo in essere un vero e proprio assedio allo spogliatoio dell'arbitro durato circa due ore, fanno ritenere sussistenti le responsabilità individuate e le sanzioni applicate dal Giudice Sportivo.

In considerazione di quanto, sopra il Giudice Sportivo di 1° grado ha correttamente applicato le sanzioni a carico dei calciatori ai sensi dell'art.19 del C.G.S., graduando le sanzioni in relazione alla gravità della condotta violenta nei confronti di altri giocatori.

Va rimodulata la sanzione a carico del giocatore Greco Vito ai sensi dell'art. 19. lett. d) del C.G.S., che prevede la squalifica di otto giornate o a tempo determinato nel caso di condotta violenta nei confronti dell'arbitro, che appare congrua limitare con la squalifica fino al 31 dicembre 2016, poiché, pur apparendo la condotta del detto giocatore e descritta nel referto arbitrale particolarmente violenta e odiosa, non ha mai raggiunto i connotati della violenza gravissima, atteso che l'arbitro riferisce di avere provato solo un forte dolore e malessere, ma di non avere riportato ferite visibili, tali da dover ricorrere a cure sanitarie. La sanzione dell'ammenda di €.500,00 appare congrua e commisurata alla gravità dei fatti posti in essere dai dirigenti e dai sostenitori, dei quali l'A.S.D. Sporting Catenanuova risponde a titolo di responsabilità oggettiva.

Conseguentemente, l'appello in questione non può trovare accoglimento e va respinto ad eccezione della parte in cui si ritiene di accogliere la richiesta di rimodulazione della sanzione a carico del giocatore Greco Vito.

P.Q.M.

In parziale accoglimento ridetermina la squalifica a carico del giocatore Greco Vito, fino al 31 dicembre 2016, confermandosi nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 105/A

A.S.D. LIBERTAS BOMPENSIERE (CL) avverso omologazione gara campionato terza categoria Sicilianamente/Bompensiere del 23/12/2013 - Comunicato Ufficiale 31 del 08/01/2014 Delegazione Provinciale Caltanissetta

La A.S.D. Libertas Bompensiere ha inoltrato appello avverso la decisione del Giudice di prime cure ritenendola errata.

Riferisce la reclamante che alla gara in questione avrebbe effettivamente partecipato il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20 settembre 1988, il quale non avrebbe, alla data della

gara, ancora terminato di scontare una squalifica cominatagli nel 2010 e non già il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20 gennaio 1988 come riportato nella relativa distinta. A corredo di tale tesi allega la fotocopia di un documento di identità rilasciato dal comune di Canicattì e scaduto alla data del 22/01/2012 oltre a delle ritrazioni fotografiche che confermerebbero quanto esposto.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che la documentazione prodotta dalla reclamante è inammissibile e non può trovare ingresso nel presente procedimento.

Ciò posto, appare incontrovertibile che alla gara in questione abbia partecipato il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20 gennaio 1988 identificato dall'arbitro in ragione del documento prodotto unitamente alla distinta di gara in sede di riconoscimento.

Fatte le opportune ricerche, si evidenzia che dal sistema informatico risultano esistere due calciatori Sanfilippo Diego, uno nato il 20 gennaio 1988 e l'altro nato il 20 settembre 1988. Il primo, e cioè quello nato il 20 gennaio 1988, risulta essersi tesserato per la società A.S.D. Sicilianamente in data 30 novembre 2013, mentre il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20 settembre 1988 risulta essere stato tesserato per la Libertas Bompensiere per la stagione sportiva 2012/2013 e ciò fino alla data del 17 dicembre 2013, data in cui è stato posto in posizione di svincolo.

Sotto questo profilo appare strano a questa Commissione che tale circostanza sia stata taciuta dalla reclamante.

Sempre dal sistema informatico risulta che il calciatore Sanfilippo Diego, nato il 20 gennaio 1988 e tesserato all'epoca dei fatti per lo Sporting Club Racalmuto, risulta essere stato squalificato fino al 24/01/2014 giusta decisione di questa Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. numero 335 della stagione 2009/2010 atteso che lo stesso, nel corso della gara Serradifalco/Racalmuto del 24 gennaio 2010 valevole per il campionato di 1^a categoria, aveva aggredito il direttore di gara.

Dall'esame del predetto fascicolo ed in particolare dalla distinta di gara presentata all'arbitro risulta che Sanfilippo Diego nato il 20 gennaio 1988 fu identificato dall'arbitro attraverso la carta di identità AN4126968 rilasciata dal Comune di Canicattì che corrisponde alla fotocopia della Carta di Identità prodotta dalla reclamante con il suo ricorso e dalla quale risulterebbe nato il 20 settembre 1988.

In ragione di quanto sopra il reclamo deve trovare accoglimento in quanto risulta provato oltre ogni ragionevole dubbio che il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20 gennaio 1988 non aveva titolo a partecipare alla gara in questione in quanto alla stessa data non aveva ancora scontato la squalifica inflittagli con il su richiamato provvedimento di questa Commissione Disciplinare.

Conseguentemente va assegnata gara perduta alla società A.S.D. Sicilianamente ai sensi dell'art. 17 c.5 lettera a); va altresì irrogata la sanzione della squalifica come da dispositivo a carico del calciatore Sanfilippo Diego e del Dirigente accompagnatore della Società A.S.D. Sicilianamente Sig. Alsa Giuseppe

Deve disporsi inoltre la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza al fine di valutare la posizione di entrambe le società e del calciatore Sanfilippo Diego anche in relazione al fatto che, acquisita la documentazione cartacea dei due fogli di tesseramento, i calciatori Sanfilippo Diego nati rispettivamente il 20 gennaio 1988 e 20 settembre 1988 risultano essere nati entrambi a San Cataldo ed entrambi risultano residenti allo stesso indirizzo del Comune di Canicattì.

P.Q.M.

La commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento del proposto reclamo, infligge alla società A.S.D. Sicilianamente la perdita della gara per 0-3; inibisce fino al 28/02/2014 il Sig. Alsa Giuseppe Dirigente accompagnatore che ha sottoscritto la distinta di gara;

squalifica fino al 31/05/2014 il calciatore Sanfilippo Diego nato il 20/01/1988 ed in atto tesserato per la A.S.D. Sicilianamente.

Per l'effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Si dispone infine la trasmissione del presente provvedimento e del relativo fascicolo alla Procura Federale e del solo provvedimento all'Ufficio tesseramenti di questo Comitato per quanto di loro rispettiva competenza.

Procedimento 107/A

A.S.D. CITTÀ DI CARINI (PA) avverso squalifiche per quattro gare dei calciatori Evola Giosué e Bonavita Paolo, per due gare dei calciatori Aiello Marco e Scicolone Nicolò – gara campionato Promozione Gir. "A" Città di Carni/MF Strasatti del 12/01/2014 – Comunicato Ufficiale 296 del 15/01/2014

La A.S.D. Città Di Carini ha tempestivamente inoltrato appello avverso la decisione assunta dal giudice di prime cure come sopra riportata, riferendo una propria versione dei fatti contestati che, a dire dell'appellante, sono *"troppo penalizzanti"* atteso che si è trattato solo di *"somma di ammonizioni e/o proteste"*.

L'assunto difensivo sopra sinteticamente esposto e contenuto nell'appello, è stato ribadito dal legale rappresentante della A.S.D. Città Di Carini all'odierna udienza di comparizione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente evidenzia l'inammissibilità dell'appello per quanto alle posizioni dei calciatori Aiello Marco e Scicolone Nicolò, entrambi squalificati per due gare, sanzione quest'ultima non appellabile ai sensi dell'art.45 comma 4 lett. a) del C.G.S.

Nel merito dell'appello relativo ai calciatori Evola Giosué e Bonavita Paolo, il referto dell'arbitro e dei suoi assistenti, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova in ordine ai fatti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara, indica che:

il calciatore Evola Giosué al 15' del 2° tempo, a seguito di una sua decisione tecnica, lo insultava pesantemente più volte;

il calciatore Bonavita Paolo al 21° del 2° tempo raggiungeva l'Assistente Arbitro insultandolo volgarmente.

L'esposizione dei fatti resa dall'appellante nella propria memoria difensiva non trova pertanto riscontro nella descrizione dei fatti resa dall'arbitro, e dai suoi assistenti, nel proprio referto. I comportamenti dei calciatori Evola Giosué e Bonavita Paolo sono stati pertanto inequivocabilmente offensivi, volgari e meritevole di adeguata sanzione da contenersi come indicato in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dichiara inammissibile l'appello per quanto ai calciatori Aiello Marco e Scicolone Nicolò.

Dispone di determinare in tre giornate di gara le squalifiche a carico dei calciatori Evola Giosué e Bonavita Paolo.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento n. 110/A

A.S.D. STELLA SAN LEONE 2011 (ME) avverso punizione sportiva perdita gara per 0 – 3, un punto di penalizzazione e ammenda di € 150,00 – Gara Campionato 3^ categoria ME gir. "B" Naxos Calcio/Stella San Leone del 11/01/2014 - CU n° 33 del 15/01/2014 Delegazione Provinciale di Messina.

Con reclamo del 22/01/2014 pervenuto a questa Commissione Disciplinare Territoriale il 27/01/2014 la società Stella San Leone, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione in epigrafe.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il reclamo in questione è inammissibile sotto un duplice profilo, in quanto allo stesso non risulta allegata l'attestazione di invio di copia dei motivi alla società A.S.D. Naxos Calcio, mentre sotto altro profilo, non risulta che la reclamante abbia invocato dinanzi al giudice di prime cure la causa di forza maggiore nelle forme previste dalle norme regolamentari. Circostanza questa che ne preclude l'esame di merito non potendosi sanare dinanzi a questo Giudice i vizi del procedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il proposto reclamo e dispone di incamerarsi la tassa reclamo già versata in ragione di € 130,00.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28/01/2014

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**